



IL TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

5 in persona dei Signori Magistrati:

dott. Antonello Fabbro, Presidente rel. est.

dott. Bruno Casciari, Giudice;

dott. Caterina Passarelli, Giudice;

nel ricorso ex art. 98 l.f., rubricato al numero sopra indicato, depositato il

10 9/8/2013 da

[redacted] (Avv. [redacted])

contro

il fallimento [redacted] s.r.l. (curatore dott. [redacted] giudice
delegato, dott. Alberto Valle).

15

ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso che

20 - il signor [redacted] ha proposto opposizione al decreto del giudice
delegato che lo escludeva dallo stato passivo del fallimento [redacted]

s.r.l. perché il credito non risultava accertato;

- il curatore non si è costituito e ha depositato una breve memoria,

ritenuto che

25 - non vi è contestazione in ordine al fatto che il [redacted] abbia lavorato
per conto della fallita dal settembre 2006 al 7/7/2008;

- il contratto di collaborazione a progetto stipulato con la fallita deve

considerarsi nullo per indeterminata e genericità dell'oggetto, posto che
fa riferimento ad una serie indeterminata di prestazioni e mansioni e non
30 indica uno specifico e delimitato obiettivo cui era finalizzata l'opera del
lavoratore; conferma indiziariamente tale convincimento la durata del
rapporto lavorativo, che iniziò alcuni mesi prima della stipulazione del
contratto a progetto e continuò per alcuni mesi dopo la scadenza del termine
e proseguì poi in capo alla ditta individuale [redacted] di [redacted]

35 [redacted] - omonima della s.r.l. - che ne aveva rilevato l'attività;
- in forza dell'art. 69 D. Lgs. 276/2003 deve ritenersi che tra le parti
intercorse un rapporto di lavoro subordinato, per cui il [redacted] aveva diritto
al trattamento previsto dal 7° livello del CCNL Aziende Industriali - Servizi
di Pulizia;

40 - difetta la prova che il lavoratore abbia diritto alla retribuzione per
lavoro straordinario e per rot e permessi non goduti (i capitoli di prova
formulati in proposito, n. 14, 15, 17, 20, sono generici e inidonei a fornire
la prova, che dove essere rigorosa, atta a quantificare l'entità delle
prestazioni straordinarie e dei permessi non goduti);

45 - per quanto riguarda le ferie, invece, è onere del datore di lavoro
dimostrare che il lavoratore ne ha goduto e tale dimostrazione non è stata
offerta, sicché le ferie vanno riconosciute nella misura richiesta,

- in base ai conteggi depositati sub doc. 24 il [redacted] deve essere
ammesso al passivo del fallimento con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 e.c.
50 per i seguenti importi:

per tredicesima mensilità	5.159,04
per 14a mensilità	4.581,14
per TFR relativo	721,49
per ferie non godute	2.946,22
per TFR relativo	218,24
per TFR sulle retribuzioni	4.317,62

per un totale di euro	17.943,75
di cui per TFR	5.257,35

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

55 il Tribunale;

- ammette il signor [redacted] al passivo del fallimento S.O. Treviso s.r.l. per euro 17.943,75, di cui euro 5.257,35 per TFR con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria fino alla data del fallimento;

60 - dispone la variazione dello stato passivo;

- condanna il fallimento [redacted] s.r.l. a rifondere al signor Damian Ferdinando le spese di causa, che liquida, comprese le spese, in euro 1.900,00 oltre a c.p. e iva come per legge.

Si comunici.

65 Treviso, lì 18/02/2014

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
RECUPERO DELLA

19-2-2014
il Consigliere

Fallimenti.it

